

proc. un. R.D.C.28-1/2023

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore
proposto da

(c.f. e

(c.f.) assistita dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI

(PCCMGR57A50E435G) in data 16 giugno 2023;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott.ssa MARIANGELA ANDREOLI;

vista l'integrazione come richiesta con decreto del 30 luglio 2023 e quella di cui al decreto del 18.10.2023;

OSSERVA

Il ricorrente, esercente attività di impresa, dichiara di essere in possesso dei requisiti ex art 2 comma 1 lett. c) per l'accesso alla procedura e di proporre concordato minore familiare unitamente alla moglie convivente ai sensi dell'articolo 66 comma 1 CCI.

Lo strumento del concordato minore è, pertanto, ammissibile, anche in considerazione della attualità della iscrizione al Registro Imprese come agente di commercio.

Il concordato minore proposto dai Sig.ri e prevede il pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, che attualmente ammontano ad euro 96.222,52, oltre le spese relative alla procedura che ammontano a $\in 6.441,26$.

Il piano del Concordato prevede il versamento della somma di euro 250,00 mensili messi a disposizione per 84 mesi a partire dalla data di omologa del piano. In considerazione di tale disponibilità, la somma messa a disposizione dei creditori ammonterà ad € 21.000,00. Tale somma sarà destinata proporzionalmente a tutti i creditori, che pertanto verranno tutti soddisfatti nella misura di circa il 16,34% per i privilegiati e circa il 5,66% per i chirografari rispetto all'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda. I creditori, dedotti i crediti prededucibili, saranno pagati in 7 quote distribuite annualmente.

A norma dell'articolo 74 comma 2 CCI i ricorrenti, come chiarito con deposito del 29.08.2023, hanno proposto un concordato minore in continuità aziendale.

Il professionista nominato dall'OCC ha chiarito che l'attività di agente di commercio è un'attività di servizi, non vi sono spese fisse che devono essere sostenute annualmente, mentre le uniche spese variabili per l'attività sono quelle relative all'automezzo e per il telefono e sono state tutte puntualmente previste e inserite nel prospetto della Relazione a pag. 15.

Per quanto concerne la previsione di somme per versamenti imposte il professionista ha attestato di non aver indicato le imposte in quanto sono commisurate agli introiti percepiti e difficili da prevedere, tuttavia se dovessero aumentare i compensi lo stesso avrebbe più liquidità per far fronte al pagamento delle tasse, inoltre dal 2025 non dovrà più pagare spese per altri finanziamenti pari a € 179,00 mensili in quanto si estingueranno i due finanziamenti in corso e avrà più liquidità a disposizione che utilizzerà per le eventuali imposte da versare. Attualmente il Sig.

fa fronte a tali spese con dei lavori saltuari che gli permettono di percepire compensi pari a € 2.500,00 annui di cui non ha fornito documentazione, in quanto ai sensi di legge compensi fino a 2.500,00 non vanno certificati.

Per meglio esplicitare gli importi da sostenere per le imposte, il professionista ha fatto presente che il sig.

attualmente è soggetto a un regime di tassazione agevolata, c.d. regime forfettario, con l'imposta sostitutiva pari al 15% dedotti gli oneri sociali, pertanto gli importi delle imposte non sono elevati.

Il piano prevede:

il versamento della somma di euro 250,00 mensili messi a disposizione per 84 mesi a partire dalla data di omologa del piano. In considerazione di tale disponibilità, la somma messa a disposizione dei creditori ammonterà ad € 21.000,00. Tale somma sarà destinata proporzionalmente a tutti i creditori, che pertanto verranno tutti soddisfatti nella misura di circa il 16,34% per i privilegiati e circa il 5,66% per i chirografari rispetto all'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda.

I creditori, dedotti i crediti prededucibili, saranno pagati in 7 quote distribuite annualmente.

I debiti sorti in funzione della procedura sono così determinati:

o avv. Maria Grazia Piccinini per un compenso come legale della Procedura di € 3.828,35 comprensivo di accessori di legge con riconoscimento della prededuzione ex art 6 CCI nella misura del 75%, per la restante parte con privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. e nella misura del pagamento dei privilegiati,

o OCC € 2.525,17 iva inclusa con riconoscimento della prededuzione ex art 6 CCI;

o spese anticipate dal Gestore della crisi per le indagini svolte per € 87,74 in prededuzione;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore proposta da (c.f. e (c.f.)) assistiti

dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (PCCMGR57A50E435G)

DISPONE

che della proposta, relazione del professionista nominato dall'OCC iniziale e successiva del 28.08.2023 nonché presente decreto, venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori, in quella sede indicando l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere le comunicazioni successive. In mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria

DISPONE

che l'OCC provveda a richiedere per il tramite della Cancelleria Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Lanciano la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Lanciano unitamente alla relazione iniziale e quella successiva del 29.08.2023 con invio per la pubblicazione presso il registro delle imprese dove il ricorrente ha sede.

che l'OCC metta a disposizione anche la documentazione allegata al ricorso alla richiesta del creditore ricevente

ORDINA

per i beni mobili registrati e immobili, ove di questi è prevista la liquidazione, la trascrizione del decreto presso gli Uffici Competenti

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni 30, dalla comunicazione a cura dell'OCC della proposta e del decreto, entro il quale far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

DISPONE

in quanto richiesto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dl debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore

NOMINA

Commissario Giudiziale la dott.ssa MARIANGELA ANDREOLI atteso che è stata disposta la sospensione delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti trattandosi di concordato in continuità aziendale

AVVERTE

il ricorrente che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la pubblicità del decreto nelle forme indicate

AVVERTE

altresì che il concordato verrà omologato ove, verificato il raggiungimento della maggioranza di adesioni rispetto al totale dei crediti (in ipotesi di concordato con suddivisione in classi maggioranza da raggiungersi in ogni classe e nel maggior numero di classi), si confermerà l'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano. Ogni contestazione mossa circa la convenienza del piano verrà esaminata nei limiti di cui all'articolo 80 comma 3 CCII

Si comunichi alla dott.ssa MARIANGELA ANDREOLI nominato dall' OCC e al ricorrente

Lanciano 20/10/2023

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso